

Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine elettriche

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 29 Maggio 2020

Il D.L. 34/2020 ha introdotto la detrazione IRPEF del 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Decreto Rilancio: focus sull'ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine elettriche

Misure fiscali nel [D.L. 34/2020](#) (cd. Decreto Rilancio): focus sull'articolo 119 (Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine elettriche).

L'articolo 119 del citato D.L. 34/2020 ha introdotto la **detrazione pari al 110%** delle **spese** relative a specifici interventi di **efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici** sostenute dal 1° luglio 2020 e **fino al 31 dicembre 2021**.

L'agevolazione è estesa all'**installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica** nonché alle **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**.

Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati **dai condomini**, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad **abitazione principale**, dalle **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni** e **dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati.

La detrazione è concessa **a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati**, che devono anche attestare la **congruità delle spese** sostenute con gli interventi agevolati.

NdR: Potrebbe interessarti anche... [Superbonus 110%: requisiti di potenza dell'impianto fotovoltaico – Risposta al volo](#)

Comma 1

Il **comma 1** della disposizione **incrementa al 110%** (rispetto al 65% e al 50% disposto dall'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) **l'aliquota di detrazione** dall'Irpef o dall'Ires spettante a fronte di specifici **interventi in ambito di efficienza energetica**.

In particolare, la disposizione stabilisce che **la detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici** (articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) **si applica nella misura del 110%**, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto **in cinque quote annuali di pari importo**, nei seguenti specifici casi:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Comma 2

Il **comma 2** stabilisce che **l'aliquota agevolata si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico** contenuti nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a legislazione vigente e a **condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi** indicati sopra (al comma 1).

Comma 3

Il **comma 3** indica i **requisiti tecnici** minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con riferimento agli interventi di ecobonus (di cui ai commi 1 e 2).

La disposizione chiarisce che ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono **rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi previsti ai successivi commi 5 e 6 (impianti solari fotovoltaici), **il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica-A.P.E. (articolo 6 del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192) *ante* e *post* intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Comma 4

Il comma 4 introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

- adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all'esecuzione di **opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali**, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (**attualmente agevolati al 50%**);
- **interventi di riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio **ad una** (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini) o due **classi** (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini) **di rischio inferiori** e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici**, allo scopo di ridurre il rischio anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi sopra citati, in caso di [cessione del credito](#) ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la **detrazione per i premi delle assicurazioni** aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/1986) spetta nella misura del **90%**.

Le agevolazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Comma 5

Il **comma 5** estende la **detrazione nella misura del 110% anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici**, per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, fino ad un **ammontare non superiore a euro 48.000** e comunque nel **limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza** nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, semprechè l'installazione degli impianti **sia eseguita congiuntamente** a uno degli interventi riqualificazione energetica o di miglioramento sismico (commi 1 e 4).

In caso di **interventi di trasformazione** degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un **organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente**, **interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica** (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380) il **predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza** nominale.

I commi successivi

Il **comma 6** stabilisce che tale detrazione **è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati**, alle stesse condizioni e nel **limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo**.

Il **comma 7** stabilisce che la **detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici-GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi** pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91).

Il **comma 8** riconosce anche per l'**installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici la **detrazione nella misura del 110 cento**, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote**

annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

I commi 9 e 10 circoscrivono l'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo.

Il **comma 9** prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati **dai condomini**, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, **dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni** e **dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il **comma 10** stabilisce le agevolazioni **per la riqualificazione energetica degli edifici** (commi da 1 a 3) **non si applicano** agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a **interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale**.

Ai sensi del **comma 11**, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente **richiede il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Il **visto** di conformità **è rilasciato** dai soggetti iscritti negli albi dei dottori **commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro** o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio (articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR 22 luglio 1998, n. 322) e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

Il **comma 12** specifica che i dati relativi all'opzione sono **comunicati esclusivamente in via telematica** secondo quanto disposto con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 13 stabilisce che ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

- per gli interventi di **riqualificazione energetica**, i **tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti** e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una **copia dell'asseverazione** viene trasmessa esclusivamente **per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)**.

Con **decreto** del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione e le modalità attuative;

- per gli interventi **antisismici**, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico **è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico** secondo le rispettive competenze professionali, e **iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali**. I professionisti incaricati **attestano**, altresì, **la congruità delle spese**

Il comma 14 dispone che **ferma l'applicazione delle sanzioni penali** ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano **attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000** per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni stipulano una **polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato** al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, **non inferiore a 500 mila euro.**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la **decadenza** dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative previste della legge 24 novembre 1981, n 689.

L'organo addetto al **controllo** sull'osservanza della presente disposizione è **individuato nel [Ministero dello sviluppo economico](#)**.

Il comma 15 chiarisce che **rientrano tra le spese detraibili** quelle **sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni** di cui ai commi 3 e 13 e del **visto di conformità** di cui al comma 11.

A cura di Vincenzo D'Andò

Venerdì 29 maggio 2020

Queste informazioni sono tratte dal [Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico](#)